Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 6 febbraio — Numero 30

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L.	45
» » semestre	»	26
» » trimestre	»	18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno	L.	90
» » semestre	»	50
» » trimestre	»	30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno	L.	40
» » semestre	»	24
» » trimestre	»	16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' *Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) **della tariffa (allegato** *A*) **del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Nel Regio decreto legge 28 dicembre u. s., numero 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile, relativamente ai registri di cittadinanza, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 16 del 21 gennaio p. p., all'articolo primo, dopo le parole « 10 secondo capoverso » e prima delle altre « 12 parte prima » sono state omesse le parole « *11 parte prima ed ultimo capoverso* » che si trovano nel decreto originale suddetto.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2615 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 1° agosto 1913, n. 1223;

Visto il Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1782;

Sentito il Consiglio per l'istruzione commerciale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso il R. Istituto superiore di studi commerciali in Torino un quarto corso complementare per gli alunni che abbiano compiuto i tre anni di corso superandone i relativi esami e che intendano perfezionarsi in uno dei corsi specificati nei seguenti articoli.

Art. 2.

Per quei giovani che intendono di acquistare una coltura speciale in computisteria e ragioneria, il corso complementare comprenderà i seguenti insegnamenti:

Economia politica (corso speciale) - Scienza delle finanze (corso speciale) - Diritto pubblico interno (diritto costituzionale ed amministrativo, corso speciale) - Procedura civile - Ragioneria generale ed applicata - Contabilità di Stato - Tecnica mercantile — Matematica (corso speciale) - Esercizi didattici.

Art. 3.

Per quei giovani che intendono acquistare una coltura speciale in materia di studi attuariali il corso complementare comprenderà i seguenti insegnamenti:

Applicazioni speciali della matematica all'assicurazione — Statistica (corso speciale) — Economia politica (corso speciale) — Legislazione comparata della previdenza e delle assicurazioni — Tecnica delle assicurazioni.

Art 4.

Per conseguire la menzione speciale nel diploma di laurea di uno dei corsi indicati negli articoli precedenti, lo studente deve aver ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza ed aver superato gli esami in tutte le materie sopra enunciate per il rispettivo corso.

Art. 5.

Gli alunni che hanno compiuto i tre anni di corsi ordinari, superandone i relativi esami, e che intendono integrare la loro coltura economica e commerciale, potranno iscriversi a loro scelta e sopra giudizio del Consiglio accademico ad una o più discipline speciali comprese nei corsi complementari di cui agli articoli precedenti.

Per questi giovani nel diploma di laurea sarà fatta particolare menzione delle discipline speciali nelle quali abbiano superato i relativi esami.

Art. 6.

Gli insegnamenti di cui agli articoli 2 e 3 saranno normalmente affidati per incarico sopra designazione del Consiglio accademico e retribuiti nella misura e nei limiti stabiliti dai decreti vigenti in ragione di ogni ora d'insegnamento effettivamente impartito. Eccezionalmente gli incarichi potranno essere dati a persone che possedendo attitudini e cognizioni speciali non abbiano i requisiti richiesti dall'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223. In tal caso dovrà essere sentito il Consiglio per la istruzione commerciale. Per quegli insegnamenti, per i quali fosse ritenuto necessario, potranno essere, su proposta del Consiglio accademico, nominati degli assistenti.

Art. 7.

Gli orari degli insegnamenti dei corsi complementari saranno stabiliti dal Consiglio accademico del R. Istituto così come le disposizioni relative al coordinamento delle singole discipline nei vari corsi.

Art. 8.

Per tutto ciò che riguarda le tasse d'iscrizione e la soprattassa di esame per ciascuno dei corsi d'integrazione e di specializzazione e le norme relative agli esami, si osservano le disposizioni vigenti sull'istruzione superiore commerciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2614 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223;

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1782;

Sentito il Consiglio per l'istruzione commerciale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso il R. Istituto superiore di studi commerciali in Roma un quarto corso complementare per gli alunni che abbiano compiuti i tre anni di corso, superandone i relativi esami, e che intendono perfezionarsi in uno dei corsi specificati nei seguenti articoli.

Art. 2.

Per quei giovani che intendono di acquistare una coltura speciale in materia di studi coloniali, il corso complementare comprenderà i seguenti insegnamenti:

Politica e legislazione dell'emigrazione e dell'immigrazione - Diritto coloniale italiano - Geografia coloniale - Storia delle colonie - Economia coloniale - Merceologia coloniale.

Art. 3.

Per quei giovani che intendono di acquistare una coltura speciale in materia di espansione commerciale, il corso complementare comprenderà i seguenti insegnamenti:

Organizzazione amministrativa e contabile delle imprese — Tecnica speciale degli affari — Statistica degli affari — Legislazioni sul credito e sulle operazioni di borsa — Economia industriale.

Art. 4.

Per quei giovani che intendono acquistare una coltura speciale in materia di studi attuariali, il corso complementare comprenderà i seguenti insegnamenti:

Applicazioni speciali della matematica all'assicurazione — Statistica (corso speciale) — Economia politica (corso speciale) — Legislazione comparata della previdenza e delle assicurazioni — Tecnica delle assicurazioni.

Art. 5.

Per conseguire la menzione speciale nel diploma di laurea di uno dei corsi indicati negli articoli precedenti, lo studente deve aver ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza ed aver superato gli esami in tutte le materie sopra enunciate per il rispettivo corso.

Art. 6.

Gli alunni che hanno compiuto i tre anni di corsi ordinari superandone i relativi esami e che intendono integrare la loro coltura economica e commerciale potranno iscriversi a loro scelta e sopra giudizio del Consiglio accademico ad una o più discipline speciali comprese nei corsi complementari di cui agli articoli precedenti.

Per questi giovani nel diploma di laurea sarà fatta particolare menzione delle discipline speciali nelle quali abbiano superato i relativi esami.

Art. 7.

Gli insegnamenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 saranno normalmente affidati per incarico sopra designazione del Consiglio accademico e retribuiti nella misura e nei limiti stabiliti dai decreti vigenti in ragione di ogni ora d'insegnamento effettivamente impartito. Eccezionalmente gli incarichi potranno essere dati a persone che possedendo attitudini e cognizioni speciali non abbiano i requisiti richiesti dall'art. 55 del regolamento approvato col Regio decreto 1° agosto 1913, n. 1223.

In tal caso dovrà essere inteso il Consiglio per l'istruzione commerciale. Per quegli insegnamenti, per i quali fosse ritenuto necessario, potranno essere, su proposta del Consiglio accademico, nominati degli assistenti.

Art. 8.

Gli orari degli insegnamenti dei corsi complementari saranno stabiliti dal Consiglio accademico del R. Istituto così come le disposizioni relative al coordinamento delle singole discipline nei vari corsi.

Art. 9.

Per tutto ciò che riguarda le tasse d'iscrizione e la soprattassa di esame per ciascuno dei corsi d'integrazione e di specializzazione e le norme relative agli esami, si osservano le disposizioni vigenti sull'istruzione commerciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2618 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento 11 febbraio 1915, n. 953, per il personale ed i servizi delle coltivazioni dei tabacchi;

Sentito il Consiglio tecnico dei tabacchi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 153 del regolamento 11 febbraio 1915, n. 953, è modificato, con effetto dal 1° aprile 1919, come segue:

« I verificatori subalterni sono distinti in due classi e retribuiti coll'assegno giornaliero di L. 10 quelli della prima classe nel numero di 85 posti e di L. 9 quelli della seconda classe. In tale assegno deve intendersi compreso l'aumento concesso in applicazione del decreto Luogotenenziale n. 414 del 7 aprile 1918 ».

Il 1°, 2° e 5° comma dell'art. 155 sono modificati come appresso:

« I verificatori subalterni possono essere definitivamente licenziati quando abbiano raggiunto l'età di anni 60, od anche prima dietro loro domanda, oppure quando siano riconosciuti inabili al servizio in seguito a visita medico fiscale ».

In tali casi viene loro corrisposto un compenso, per una volta tanto, in ragione di lire duecentocinquanta per ogni campagna a cominciare dalla loro prima assunzione al servizio delle coltivazioni.

Nel caso di decesso, il compenso di cui al presente articolo è ridotto a lire centocinquanta per campagna e pagato alla vedova contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo per colpa di lei, e sempre quando siano trascorsi due anni dal giorno del matrimonio; in difetto, ai figli ed alle figlie nubili, minorenni.

Art. 2.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 68 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 238 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1919 col quale venne istituita la Commissione Reale per l'esame dei ricorsi del personale delle ferrovie dello Stato sui ruoli di anzianità;

Ritenuto che la distribuzione e la comunicazione al personale dei ruoli pubblicati il 16 gennaio e il 29 maggio 1919, si effettuarono in modo da non lasciare ad alcuni agenti la possibilità di avvalersi in tempo utile della facoltà di reclamo ammessa nel suddetto art. 238;

Uditi il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti della loro ricevibilità i ricorsi, previsti dall'art. 238 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, saranno considerati validi anche se prodotti dopo decorso il termine ivi stabilito, purchè non oltre il trentesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 73 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 24 novembre 1919, n. 2168;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini stabiliti per la sottoscrizione al prestito nazionale consolidato 5 0|0 autorizzato con Nostro decreto 22 settembre 1918, n. 1300, allo scopo di rendere possibile anche nelle località più lontane il concorso di quanti intendono prender parte alla sottoscrizione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e del ministro del tesoro, di concerto col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato a tutto il 29 febbraio 1920 il termine per sottoscrivere al Prestito nazionale consolidato 5 0|0 autorizzato con R. decreto 22 settembre 1918, n. 1300, nel Regno e nelle Colonie del bacino Mediterraneo, e sino al 10 aprile 1920 nell'Eritrea e nella Somalia.

Sino al 29 febbraio 1920, è pure protratto il termine per l'acquisto, al prezzo di emissione, dei titoli del prestito stesso in Europa e nei paesi del bacino Mediterraneo e sino a tutto il 10 aprile 1920 il termine per l'acquisto in altri paesi esteri.

Art. 2.

Alle disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 10 del decreto Reale 24 novembre 1919, n. 2168, sono sostituite le seguenti:

a) alla pari per quelli che andranno a scadere a tutto il 28 febbraio 1920.

Alla pari con lo sconto nella ragione annua di:

L. 3,75 0[0 per quelli che andranno a scadere dopo il 28 febbraio a tutto il 30 giugno 1920;

L. 4,50 0[0 per quelli che andranno a scadere dopo il 30 giugno e sino al 30 settembre 1920;

L. 4,75 0[0 per quelli che andranno a scadere dopo il 30 settembre 1920;

b) buoni quinquennali 4 0[0 scadenti il 1° ottobre 1920 e con godimento regolare al prezzo di L. 102,65 comprensivo del capitale e degli interessi per ogni cento lire di capitale nominale del buono;

c) buoni pluriennali 5 0[0 aventi il godimento regolare con le seguenti valutazioni comprendenti capitale e interessi per ogni cento lire di capitale nominale del buono:

Buoni con scadenza 1° aprile 1920	L.	103 30
» » » 1° ottobre »	»	102 65
» » » 1° aprile 1921	»	102 —
» » » 1° ottobre »	»	101 75
» » » 1° aprile 1922	»	101 50
» » » 1° ottobre »	»	101 25
» » » 1° aprile 1923	»	101 —
» » » 1° ottobre »	»	100 75
» » » 1° aprile 1924	»	100 50

I buoni triennali 5 0[0 scadenti il 1° ottobre 1922 e i buoni quinquennali 5 0[0 scadenti il 1° ottobre 1924 i quali si trovano in circolazione sprovvisti della cedola al 1° aprile 1920 essendo della emissione in corso, saranno invece valutati rispettivamente a lire 98,75 e a L. 97,75 per ogni 100 lire di valore nominale.

I buoni quinquennali da L. 25 con scadenza al 1° aprile 1923 aventi la cedola al 1° aprile 1920, saranno valutati al prezzo di L. 25,90, quelli con scadenza al 1° aprile 1924 aventi la cedola 1° aprile 1921 al prezzo di L. 24,70.

Art. 3.

È data facoltà agli impiegati dello Stato di versare, in tutto o in parte, in pagamento dei titoli sottoscritti dopo la pubblicazione del presente decreto, le somme loro spettanti per arretrati di stipendio a' termini del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà, dovranno a tutti gli effetti di cui al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2168, rilasciare apposita dichiarazione al capo dell'Amministrazione da cui dipendono, entro il termine di cui al precedente articolo uno e potranno ritirare i titoli definitivi col godimento degli interessi stabiliti dalle condizioni di emissione, non appena sarà stato provveduto dai competenti uffici alle liquidazioni definitive degli arretrati sudletti e conseguenti pagamenti.

Art. 4.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente e quelli delle categorie in congedo, che non abbiano ancora percepito le indennità di congedamento e di smobilitazione stabilite dalle vigenti disposizioni, potranno, con dichiarazione da rilasciare ai Comandi da cui dipendono, nel termine di cui al precedente art. 1°, chiedere che le somme maturate a loro favore pel detto titolo, sino alla pubblicazione del presente decreto, siano anzichè in denaro contante, corrisposte in titoli del nuovo prestito 5 0[0, alle condizioni di emissione.

Uguale facoltà è concessa ai sotto ufficiali e militari di truppa per i premi e sovra premi di smobilitazione; nonchè per le indennità di rafferma ed altri premi, il cui pagamento debba essere effettuato entro il termine utile per la pubblica sottoscrizione.

Art. 5.

I sotto ufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che abbiano, alla data di pubblicazione del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, maturato il diritto alle indennità di rafferma, potranno, con dichiarazione da rilasciare entro il termine di cui al precedente art. 1, ai comandi di legione da cui dipendono, chiedere che le indennità medesime vengano loro, anzichè in buoni del tesoro, liquidate in titoli del nuovo prestito 5 0[0 alle condizioni di emissione.

Parimenti gli agenti di custodia che abbiano acquisito il diritto al versamento dei premi di rafferma di cui al decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 493, potranno, con dichiarazione da rilasciare nel su indicato termine alle direzioni da cui dipendono, chiedere che l'importo dei premi medesimi, anzichè essere versato alla Cassa postale di risparmio, venga investito in titoli del nuovo prestito, sui quali s'intenderanno trasferiti i vincoli stabiliti dalle disposizioni organiche per le somme versate a Casse postali di risparmio.

Art. 6.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 ottobre 1919, sul decreto che che provvede alla rimozione del sindaco di Barisardo (Cagliari).

SIRE!

Contro il signor Beniamino Contu, sindaco del comune di Barisardo, trovansi in corso tre procedimenti penali per i reati di abuso di autorità, di violazioni dei doveri inerenti all'ufficio e di furto in occasione di naufragio, ed un altro è stato recentemente definito con dichiarazione di non luogo a procedere per amnistia.

Inoltre, da una inchiesta amministrativa disposta dal prefetto, furono poste in luce a suo carico altre gravissime irregolarità e responsabilità.

Tali cause non solo hanno fatto perdere al Contu la fiducia e la stima generale, ma hanno determinato contro di lui tra la popolazione un fermento così grave da lasciare intravedere la possibilità di perturbamenti dell'ordine pubblico, ove egli non fosse stato allontanato dalla direzione della civica azienda.

Dopo la sospensione inflitta al Contu dal prefetto, e indipendentemente dall'esito che le procedure avviate contro di lui saranno per avere, per ragioni d'ordine pubblico si ritiene ora indispensabile che egli sia rimosso dalla carica.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 12 settembre u. s., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il signor Beniamino Contu, sindaco di

Barisardo, in provincia di Cagliari, essendo stato sottoposto a procedimento penale per i reati di abuso di autorità e di violazione dei doveri inerenti al suo ufficio, ed essendo stato ritenuto responsabile, in seguito ad inchiesta amministrativa, di gravi irregolarità contabili compiute nell'esercizio della carica, ha perduto completamente la stima e la fiducia della popolazione, la quale invoca l'allontanamento di lui dalla direzione della civica azienda con manifestazioni che fanno seriamente temere per l'ordine pubblico;

Visto l'art. 149 della legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Beniamino Contu è rimosso dalla carica di sindaco di Barisardo e dichiarato ineleggibile alla medesima per anni tre.

Il Nostro ministro segretario proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 2603. Regio decreto 20 novembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla costituzione e delimitazione territoriale dei due Comuni in cui con legge del 28 aprile 1918, n. 621, fu diviso quello di Santo Stefano d'Aveto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1636;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1919, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1919;

Presi in considerazione i ricorsi avanzati da alcuni agricoltori di Comuni della provincia di Roma, esclusi dal beneficio del sopraprezzo;

Vedute le conclusioni contenute nella relazione degli ispettori del Ministero di agricoltura che hanno eseguito indagini per accertare se anche nei Comuni ricorrenti prevalgono i caratteri del latifondo;

Decreta:

Alle zone della provincia di Roma, determinate dal decreto Ministeriale 16 giugno 1919 suddetto, a carattere prevalentemente di latifondo, che usufruiranno del premio in aggiunta al prezzo d'imperio, per ciascun quintale di prodotto ceduto allo Stato, si aggiungono quelle comprese nei comuni di Marino, Tivoli, Nepi, Bieda e Genzano di Roma, limitatamente ai cereali prodotti nella frazione di Ardea.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 10 dicembre 1919.

Il ministro: VISOCCHI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Visto il R. decreto 21 novembre 1919, n. 2163, alleg. I;

Decreta:

A partire dal 15 gennaio 1920 le disposizioni del decreto commissariale 5 novembre 1919 relativo alla tassa di bollo sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino e liquori tanto nazionali che esteri, sono estese alle bottiglie ed altri recipienti che contengono acque minerali o artificiali tanto nazionali che estere, quando siano chimici o muniti di etichetta o capsule od altra marca di qualunque forma e con qualunque indicazione.

Sono esenti dalla tassa anzidetta le bottiglie e altri recipienti contenenti acque minerali che si usano esclusivamente dietro prescrizione medica ed in dosi definite, come le salino-purgative, le solfuree, le bromo-jodurate e le arsenicali.

Addì 26 dicembre 1919.

Il commissario generale civile: CREDARO.

N. B. — Identico decreto è stato emanato dal commissario generale civile per la Venezia Giulia.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 5 febbraio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	79.98	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.01	—

Corso medio dei cambi

del giorno 5 febbraio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 133,33 — Londra 65,65 — Svizzera ... — New York 19,96 — Oro 260,28

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n. 21).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 314 — Data della ricevuta: 28 marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Marullo Umberto fu Fortunato (pos. n. 627705) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 7 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data della ricevuta: 11 luglio 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Vona Serafino fu Pasquale (pos. n. 603008) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Certificato d'usufrutto — Ammontare della rendita L. 105 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 929 — Data della ricevuta: 17 ottobre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Testari Carlo di Daniele (pos n. 687485) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 10 — Ammontare della rendita: L. 320 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1919 con cui è stato indetto il concorso, per titoli, a 20 posti di ispettore in prova nel ruolo di vigilanza nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto i decreti Ministeriali 27 dicembre 1919 e 17 gennaio 1920 con i quali veniva prorogato il termine utile per la presentazione delle domande;

Decreta:

Il numero dei posti di ispettore in prova nel ruolo di vigilanza messo a concorso con il decreto suindicato, è portato da 20 a 28.

Roma, 17 gennaio 1920.

Il ministro: PANTANO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1919 con cui è stato indetto il concorso a 50 posti di ufficiale d'ordine in prova nel Regio corpo del genio civile;

Visti i decreti Ministeriali 27 dicembre 1919 e 17 gennaio 1920 con il quale veniva prorogato il termine utile per la presentazione delle domande;

Decreta:

Il numero dei posti di ufficiale d'ordine in prova nel R. corpo del genio civile messi a concorso con il decreto sopraindicato è aumentato da 50 a 65.

Roma, 17 gennaio 1920.

Il ministro: PANTANO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Divisione stato maggiore

CONCORSO A PREMIO DI MONOGRAFIE RELATIVE ALLA GUERRA.

Nell'intento di diffondere e di affermare, all'interno ed all'estero, la conoscenza del largo e magnifico contributo dato dalle nostre armi, dalle attività e dalle energie nazionali tutte nel conseguire la vittoria; di esaltare lo spirito di abnegazione e di sacrificio dell'esercito e della nazione, acciocchè lasci bella ed indelebile traccia nella educazione militare e popolare, il Ministero della guerra ha deciso di promuovere un concorso, a premi, per una serie di monografie relative alla nostra guerra, in ordine alle modalità ed agli argomenti sottodescritti:

1. Le monografie dovranno avere carattere essenzialmente narrativo, educativo e popolare. Epperciò, lo stile, gli argomenti, la trattazione e la fattistica, dovranno uniformarsi a tali necessità prevalenti, per cui - meglio che da ogni altra parte - il valore e l'ammaestramento dei fatti erompano dalla medesima evidenza, concettosità e grandezza.

2. Dovranno, anzitutto, tenersi presenti tutte le fonti rese di pubblica ragione; e cioè bollettini di guerra, redazioni ufficiali ed ufficiose, impressioni personali, fatti, episodi e ricordi individuali, pubblicazioni del Comando supremo dell'esercito, redazioni dei Sottosegretariati alla stampa ed alla propaganda di guerra, articoli dei corrispondenti di guerra, raffronti, paralleli.

Ogni monografia dovrà disporre - a seconda del suo carattere - di ampie ed evidenti rappresentazioni grafiche, diagrammatiche e panoramiche.

3. Al caso concreto di speciali indagini, oppure di accertamenti circa dati di fatto, elementi di indole organica, storica, topografica, statistica, ecc., i concorrenti potranno, personalmente, rivolgere analoga richiesta al Ministero della guerra (Ufficio riviste militari, via Napoli, n. 42, Roma), il quale provvederà ad esaudirle in relazione agli scopi da raggiungere.

4. Le monografie saranno esaminate, e giudicate, da una apposita Commissione mista di ufficiali e di funzionari di Stato, da nominarsi a suo tempo.

Esse dovranno essere dattilografate, chiuse in busta sigillata e recare un motto distintivo oppure una sigla: una seconda busta, pure sigillata, conterrà il nome, grado, corpo o professione e recapito dell'autore.

5. Il termine utile per la presentazione delle monografie al Ministero della guerra (Ufficio riviste militari), è fissato al 31 dicembre 1920. Verrà accusata ricevuta delle monografie mediante pubblicazione dei singoli motti, o sigle, nel Giornale militare ufficiale.

6. Agli autori delle monografie giudicate meritevoli di pubblicazione, sarà corrisposto un premio di L. 3000. Il nome dei vincitori verrà pubblicato nel *Giornale militare ufficiale*.

La proprietà letteraria delle monografie e dei relativi annessi grafici, spetterà al Ministero della guerra, il quale provvederà alla stampa, alla diffusione ed anche alle eventuali traduzioni in lingua estera di talune di esse.

Gli argomenti di trattazione, per i quali è indetto il concorso delle monografie, sono i seguenti:

1° le operazioni di guerra in Italia dal maggio 1915 all'8 novembre 1917 (narazione e sintesi);

2° le operazioni di guerra in Italia dall'8 novembre 1917 al 4 novembre 1918 (narrazione e sintesi);

3° il teatro della guerra italiana nelle sue caratteristiche geografiche, militari e storiche;

4° la guerra sul Carso (modalità e varianti);

5° la guerra sulle Alpi (modalità e varianti);

6° lo sforzo economico, industriale e finanziario dell'Italia durante la guerra;

7° le operazioni di guerra degli italiani in Francia;

8° le operazioni di guerra degli italiani nella penisola balcanica e nei teatri di guerra minori;

9° il fante nella guerra italica: caratteristiche, prerogative, mezzi di azione, di collegamento, forza d'armi e di anime;

10° il libro del valore italiano (illustrazioni episodiche, aneddottiche, commenti di motivazioni di ricompense al valore militare, ecc.);

11° l'opera dell'esercito per il risorgimento delle terre liberate

12° le nuove terre redente (cenni monografici, storici e militari);

13° il costo della guerra italiana nei suoi valori umani (confronti e deduzioni);

14° l'artiglieria nella guerra italiana, suoi mezzi d'azione tattica, d'impiego, cameratismo d'armi, collegamenti, specie di fuoco ecc.

Roma, 14 gennaio 1920.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 3 febbraio 1920

(*Continuazione e fine*)

Presidenza del vice presidente FABRIZIO COLONNA.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari del culto. Ringrazia l'Ufficio centrale per lo zelo che ha posto nello studiare il decreto Luogotenenziale.

Si farà interprete presso il presidente del Consiglio dei giusti desideri espressi circa il coordinamento dei vari organi preposti alla protezione degli invalidi di guerra.

È ben noto il pernicioso risultato dell'assegno pecuniario concesso ai tubercolotici: il Governo sta studiando il modo di provvedere perchè i tubercolosari rispondano al loro scopo.

In quanto alla Commissione per il coordinamento, si lusinga che essa presto venga convocata; per la sua integrazione con membri del Parlamento, riferirà al ministro competente.

Al senatore Ferraris risponde che in massima non ha difficoltà nell'accettare emendamenti a un decreto legge; nel caso particolare accetta volentieri quelli proposti.

Per la legalità della forma propone che l'articolo unico sia modificato così: « È convertito in legge con le modificazioni inserite nel testo che segue, il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, che modifica la legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi di guerra ».

FERRARIS CARLO. Accetta la proposta del ministro della giustizia e ringrazia.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo unico così modificato.

È approvato.

Si approva l'art. 1 dell'allegato al decreto-legge con la seguente modificazione proposta dal senatore Ferraris Carlo ed accettata dal ministro della giustizia e dal relatore; al quarto capoverso dell'articolo 1 sono soppresse le parole: « dell'assistenza militare e pensioni di guerra ».

Senza discussione si approvano tutti gli articoli dell'allegato al decreto Luogotenenziale fino all'art. 14

L'art. 17, ultimo dell'allegato, è approvato con la seguente modificazione proposta dal senatore CARLO FERRARIS ed accettata dal ministro della giustizia e dal relatore:

« È soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo ed in suo luogo viene introdotto un nuovo articolo proposto dal senatore CARLO FERRARIS, che prende il numero 18 ed è così concepito: « Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, sentito il Consiglio di Stato, in testo unico, la presente legge, coordinandola con quella del 25 marzo 1917, n. 491 ».

Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti, e i senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'art. 941 del Codice di procedura civile:

Votanti 119 — Favorevoli 109 — Contrari 10.

Il Senato approva.

Norme per il passaggio dello stato di guerra allo stato di pace:

Votanti 119 — Favorevoli 110 — Contrari 9.

Il Senato approva.

Il risultato della votazione per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni sarà proclamato in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: « Procedimento per ingiunzione » (N. 8-A).

PRESIDENTE. Domanda al ministro della giustizia se accetta che la discussione si apra sul testo proposto dall'Ufficio centrale.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. Accetta.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CASSUTO, relatore. Rileva la necessità di una sanzione nelle disposizioni del disegno di legge, il cui fine è di fornire al creditore un mezzo agile, spedito, immediato, quando abbia una obbligazione scritta, di ottenere il pagamento del suo credito.

L'Ufficio centrale crede saggio che, trattandosi di un giudizio senza contraditorio, sia da accordare una protezione al debitore affinchè non avvenga alcun abuso a suo danno. Questa protezione è stata sapientemente organizzata dal ministro; ma l'Ufficio centrale vorrebbe che fosse stabilita anche una penalità di una multa, nel caso di abuso da parte del creditore, sia questo in buona o in malafede.

Il senatore Pincherle gli ha ricordato il caso dell'art. 308 del Codice di procedura civile, esprimendo dubbio che si possa conciliare con la sanzione della penalità nel procedimento per ingiunzione.

Questo dubbio l'Ufficio centrale crede si possa eliminare osservando che nel caso dell'art. 308 del Codice di procedura civile, il giudice non deve applicare la multa. Secondo il progetto di legge in discussione, non si punisce nè il tentativo, nè la presentazione del documento, ma il fatto compiuto. Quando sorga opposizione alla ingiunzione, allora si ritorna alle norme del giudizio ordinario.

Conclude raccomandando al ministro ed al Senato l'aggiunta dell'art. 16-*bis* proposta dall'Ufficio centrale. (Approvazioni).

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. Ringrazia l'Ufficio centrale ed il relatore delle frasi cortesi a lui dirette nella relazione.

Rileva che non si tratta di cosa nuova, nè di Istituto la cui applicazione possa suscitare dubbi o timori. Quando non sorga opposizione da parte del debitore la ingiunzione equivale a sentenza. Non crede che possano verificarsi gli inconvenienti temuti dal fatto dell'abuso da parte del creditore.

Il creditore non va a mettere le mani sul patrimonio del debitore. Ricorda che oggi vi è la cambiale, con la quale, senza andare avanti al giudice si può intimare il precetto ed ottenere poi dal pretore l'autorizzazione al pignoramento, e questo sistema vige da tempo.

L'Ufficio centrale si è troppo preoccupato del pericolo che un documento non legittimo sia presentato al giudice per ottenere un procedimento d'ingiunzione. A questo anche egli aveva pensato e aveva cercato di provvedervi nell'art. 15, disponendo che « il debitore che non abbia ricevuto in persona propria la notificazione prescritta nell'art. 5, può proporre, nel termine perentorio di sei mesi dall'ultimo atto di esecuzione, azione per risarcimento di danni, fondata sull'illegalità o inesistenza della pretesa del creditore ».

Questa proposta non piacque nè alla Commissione della Camera, nè a quella del Senato, perchè sembrò fosse un eccesso di garanzia per il debitore.

Ora egli si meraviglia di vedersi presentare un emendamento come quello contenuto nell'art 11-*bis*, il quale contiene disposizioni così gravi che l'indurebbero a ritirare il disegno di legge e a non parlare mai più di procedimento per ingiunzione, se l'articolo stesso dovesse venire approvato, poichè la minaccia contenuta in esso è tale che nessuno vorrà servirsi del procedimento per ingiunzione, correndo un così grave pericolo;

Noi già abbiamo dei procedimenti di esecuzione forzata non in base a titoli esecutivi, e degli inconvenienti possono anche accadere con la vigente procedura: eppure la sanzione che si applica in tali casi non consiste che nel puro risarcimento dei danni.

Ora, poichè da trent'anni abbiamo questa legislazione e nessuno ha mai reclamato contro di essa, perchè si dovrebbe applicare una così grave penalità solo per colui che ha ottenuto un decreto per ingiunzione?

Conclude pregando vivamente la Commissione di desistere dalla proposta dell'art. 16-*bis* che verrebbe a distruggere l'effetto del nuovo procedimento.

Si riserva di far proposte di emendamenti di forma nel corso della discussione degli articoli.

CASSUTO, relatore. L'Ufficio centrale ha ritenuto sufficienti le garanzie di protezione del debitore contenute nel disegno di legge; tuttavia ha creduto opportuno integrare il pensiero del ministro proponente, formulando l'art. 16-*bis*, e seguendo lo spirito delle altre provvidenze contenute nella legge.

Ma dal momento che il ministro pone la questione in tali termini da dichiarare che ritirerà il disegno di legge se l'articolo viene approvato, egli non esita un istante a rinunciare all'emendamento, sia per omaggio all'alta autorità del ministro, sia perchè le osservazioni da lui fatte hanno interamente convinto l'Ufficio centrale.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. Ringrazia l'Ufficio centrale. Si compiace della concordia d'intenti, con la quale si gioverà alla buona causa del nuovo Istituto giuridico.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito è rinviato a domani, essendo per oggi convocati gli Uffici.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione per la nomina di un commissario nella Commissione delle petizioni:

Senatori votanti 118
Maggioranza 60

Ebbero voti:

Il senatore Calisse 58
» Boncompagni 23
» Sandrelli 16
Voti dispersi 7
Schede bianche 9

Ballottaggio fra i senatori Calisse e Boncompagni.

Annuncio d'interrogazioni.

PELLERANO, segretario. Dà lettura delle seguenti interrogazioni:

« Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, al ministro della giustizia e al ministro delle finanze per sapere se e quando i locali finora occupati da altre amministrazioni nel palazzo dogale di Genova saranno tutti destinati per gli uffici giudiziari, in conformità a promesse antiche di precedenti Ministeri ed alle attuali necessità; non essendo più oltre tollerabile, per la buona amministrazione della giustizia e pel decoro di essa e della città di Genova, che il tribunale civile e penale e la R. procura sienvi mantenuti negli ambienti insufficienti ed inadatti ove adesso si trovano.

« Rolandi Ricci, Piaggio e Garroni ».

Per le seguenti interrogazioni è chiesta la risposta scritta:

« Al presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro dell'industria, commercio e lavoro per sapere se non credano, prima di procedere a una eventuale nuova applicazione della così detta « ora legale » di accertare e far conoscere quali positivi e tangibili benefici morali, sociali, ed economici siano derivati da un provvedimento per sè medesimo incoerente, di cui soltanto son palesi l'artificio, il tedio e lo sconcerto nelle abitudini della vita, che gran parte della popolazione rurale non ha potuto mai attuare e che certamente ha contribuito, nonostante le vane apparenze, a scemare la durata e l'intensità del lavoro, in un tempo nel quale tanto si reputa necessario intensificarlo.

« Lucchini ».

« Al ministro dei lavori pubblici e al ministro di trasporti per sapere se e come intendano provvedere a intensificare e integrare il movimento, la circolazione o i commerci sul più grande e pittoresco lago d'Italia, quello di Garda, ormai tutto nostro, prima che venga a sfruttarlo un'altra volta lo straniero, specialmente:

1° congiungendo la sponda tridentina con la lombarda, almeno mercè una strada carreggiabile;

2° riaffidando il servizio di navigazione, ancora prima della guerra in uno stato più che primitivo, all'industria privata, la quale se poderosa e ben controllata, è la sola che possa attuarvi quelle profonde riforme e qui vigorosi e vasti incrementi che i tempi e i traffici richiedono.

« Lucchini ».

« Al ministro delle finanze, per sapere perchè non si pubblica e non si applica il nuovo catasto alla provincia di Porto Maurizio, che è pronto da molto tempo, e che toglierebbe molte sperequazioni di tasse tra terreni simili portate dal vecchio catasto e preciserebbe meglio le proprietà.

« Amero d'Aste ».

« Al ministro delle finananze per sapere perchè non si ristabilisce l'obbligo agli esattori di mettere negli avvisi di tasse l'imponibile e le aliquote di tassa relativa, affinchè la persona tassata possa subito verificare se non vi sono errori, senza dover ricorrere all'agente delle tasse per questo scopo.

« Amero d'Aste ».

La seduta è sciolta alle ore 17,15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 3 febbraio 1920

Presidenza del vice presidente MEDA

La seduta comincia alle 15.

AMICI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE, comunica che il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, in assenza del ministro, ha trasmesso una serie di documenti diplomatici sugli accordi italo-francesi del 1900-902.

Il ministro della guerra ha trasmesso la domanda dell'avvocato generale militare per l'autorizzazione a procedere contro il deputato Misiano per l'imputazione di diserzione.

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto ha trasmesso le domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Murari per correità nel reato di cui agli articoli 63 Codice penale e art. 2 legge 19 luglio 1894, n. 315, commesso in Mantova a mezzo della stampa;

contro il deputato Beltrami per i reati di vilipendio alle istituzioni costituzionali dello Stato e di incitamento alla disobbedienza della legge;

contro il deputato Salvatori Luigi per il reato d'incitamento all'odio fra le classi sociali;

contro il deputato Morgari per diffamazione a mezzo della stampa quale gerente del giornale « Avanti! »;

contro il deputato Ramella per due distinti reati di appropriazione indebita qualificata e continuata;

contro il deputato Panebianco pel reato di cui all'art. 246 codice penale;

contro il deputato Zanardi pel reato di cui all'art. 246 codice penale;

contro il deputato Bellotti Pietro per il reato di cui all'articolo 126 del codice penale.

Annunzio di proposta di legge.

PRESIDENTE. I deputati Gasparotto, Modigliani, Casertano, Sandri, Lombardi Giovanni, Turati e Micheli hanno presentato sette proposte di legge.

Saranno inviate agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE, comunica che la Giunta delle elezioni propone di proclamare per il posto resosi vacante nel collegio di Pavia, in seguito alla opzione per il collegio di Milano del deputato Angelo Mauri, l'on. Giuseppe Scevola.

Non essendovi opposizione, proclama eletto l'on. Giuseppe Scevola.

Comunica poi che la Giunta delle elezioni ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti deputati: Pestalozza, Ramella, Rossini (Novara), Fazioli, Prampolini, Storchi (Parma), Cingolani, Farini, Fora (Perugia), Bosi, Grilli, Signorini (Siena), Meda, Nava Cesare, Reina, Riboldi, Treves, Turati, Agnelli (Milano), Rocco (Napoli), Alice, Bianchi Giuseppe, Ferrari Eusebio, Malatesta (Novara), Tupini (Macerata), Bucco (Mantova), Agostini, Bellotti Pietro, Besana, Bignani, Buffoni, Campanini, Campi, Cavazzoni, D'Aragona, De Capitani (Milano), Gallani, Matteotti, Merlin, Sitta, Trevisani (Ferrara), Baglioni Silvestro, Beretta, Ciappi, Ciccolungo, Del Bello, Quarantini, Tofani (Macerata), Cappa (Ancona), Bombacci, Bentini, Graziadei, Grossi, Marabini, Milani, Zanardi (Bologna), Maestri, Bianchi Giuseppe (Brescia), Beghi (Ferrara), Bellegarda, Crispolti (Torino), Basso, Piemonte, Pietriboni, Santin Giusto, Vigna (Udine), Tonello (Treviso), Zerboglio (Alessandria), Maiolo (Foggia), Orlando V. E., Finocchiaro-Aprile Andrea, Scialabba, Zito, Lanza di Trabia, Di Salvo, Lo Monte, Cirincione, Balsano, Pecoraro Lombardo, Jannelli, Drago (Palermo).

Dichiara convalidate queste elezioni.

Commemorazioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Triste e doloroso è l'ufficio mio

oggi nel ricordare ai vostri cuori memori e commossi la morte di Orazio Raimondo, avvenuta nella sua San Remo l'11 dello scorso gennaio.

Un male inesorabile che insidiava da tempo l'ancor giovine vita dell'estinto - egli aveva appena quarantacinque anni - ha fermato troppo presto il cuore di lui fervido e ardente.

L'ascesa vittoriosa di Orazio Raimondo era stata rapidissima; tutta la sua vita era stata, anzi, una singolare sintesi di instancabile attività, di azione intensa e incurante d'ostacoli o di asprezze, e la morte ha voluto spezzare, con tragica violenza, tanto rigoglio di speranze.

Orazio Raimondo era uno di quei complessi spiriti latini che assommano virtù elette e rare di oratore, di politico, di combattente, di scrittore, che hanno agile il pensiero come l'espressione di esso, pronta la parola come acuta e profonda la percezione.

Dall'arringo forense, in cui ben presto egli seppe raggiungere l'eccellenza, gli fu facile l'ingresso vittorioso nella vita politica.

Sensibile, per il suo alto intelletto e le sue convinzioni inspirate a profonda giustizia umana, ai maggiori e più ardui problemi sociali, egli ne studiò con sagace amore ogni aspetto, desideroso di portare il proprio contributo alla risoluzione di essi.

La giovinezza trascorsa nella sua San Remo, sorriso immortale di bellezza italica, fu tutta pervasa dal bisogno ardente di perfezionare la propria coltura, di rendere pronto lo spirito alla battaglia del pensiero e della parola.

E quando egli, nella legislatura passata, fu chiamato a far parte di questa Camera, si ebbe rapida la impressione che era entrata una forza intellettuale di eccezione, una pugnace volontà e uno schietto e diritto temperamento di lottatore.

Un primo discorso parve uno squillo, tanto era l'appassionato e prorompente ardore che lo animava: l'oratore si affermò subito e durevolmente.

L'idea sorgeva in lui pronta, fluida, convincente ed egli sapeva dare ad essa tal sapiente magistero di forma da renderla in tutta la sua significazione, rifuggendo sempre da ogni possibilità di interpretazione o di sofisticazione.

Della guerra fu assertore convinto, fiero: a viso aperto egli volle far prevalere sopra ogni altra convinzione, la realtà immanente del pericolo per la Patria e la sua parola fiammeggiò in discorsi che non si possono rileggere senza ammirazione e commosso rimpianto.

L'asprezza polemica non durava in lui oltre la necessità del dibattito in difesa delle proprie idee.

Illuminato, pieno di saviezza era il suo consiglio nella conversazione amichevole, nella quale lo scintillìo del suo poderoso ingegno era vivacissimo e continuo.

Orazio Raimondo credeva profondamente nel Parlamento, ne era anzi assertore convinto, e nei suoi discorsi ripeteva volentieri tale sua sicura fede. E come lo definì un giorno in quest'Aula « il più valido baluardo delle libertà popolari » altra volta volle dichiarare che « non sarà mai eccessivo l'ossequio alle prerogative parlamentari ».

Egli riconosceva che tutta la vita di un paese può e deve avere qui intera la propria ripercussione: in questa libera tribuna che noi tutti, di ogni parte e nell'interesse di ogni parte, dobbiamo sostenere e difendere come la maggiore nostra conquista e nostra difesa.

L'estinto che oggi piangiamo aveva innanzi a sè una luminosa via ornata delle maggiori promesse, che la morte ha troncate per sempre.

Egli rimane vivo in noi come esempio: passa il suo nome nella storia di questa assemblea, mentre i nostri cuori si raccolgono pensosi intorno alla sua tomba precoce. (Vive approvazioni).

GASPAROTTO, al grande amico perduto reca il saluto commosso e reverente del gruppo radicale di rinnovamento.

Dell'estinto rievoca il fervido amore per la patria, e ricordando come atleta delle battaglie parlamentari e forensi, Orazio Raimondo fu soprattutto uno spirito schietto, un animo generoso e gentile.

Pari all'altezza della mente, che diede alla patria tanta luce di bellezza ideale, fu in lui la gentilezza del cuore, che ebbe sempre fervidi palpiti per ogni opera di umana bontà che forse per questo troppo presto si è spento. (Vive approvazioni).

CELESIA, in nome della Deputazione ligure, si associa alle nobili parole pronunciate dall'onorevole presidente e dal precedente oratore in memoria di Orazio Raimondo, del quale ricorda con commozione profonda il vivido ingegno, la classica coltura, la mirabile eloquenza, ma soprattutto l'animo grande e buono.

A lui che indefessamente lottò per il bene degli umili, che tenacemente e ardentemente volle la grandezza della patria, manda un commosso reverente saluto. (Applausi).

CAPPA, afferma che Orazio Raimondo nei suoi vari atteggiamenti fu sempre guidato da un sincero affetto per la patria.

E se la passione politica spesso prevalse in lui, egli, giornalista, avvocato, uomo politico si rivelò in ogni manifestazione una robusta personalità.

La sua improvvisa dipartita ha destato un senso unanime di sincera commozione e di amaro rimpianto anche in coloro che da lui dissentirono. Alla sua memoria l'oratore ed i suoi amici mandano un reverente saluto (Vive approvazioni).

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, si associa, in nome del Governo, alle parole pronunciate dai precedenti oratori in memoria del compianto collega Orazio Raimondo, principe nell'arringo parlamentare e forense, dotato di solida e vasta coltura. Alla nobile esistenza immaturamente spezzata rivolge un pensiero di mesto compianto.

Propone che la Camera esprima le proprie condoglianze alla famiglia dell'estinto ed alla città di San Remo, che gli diede i natali (Approvazioni).

PRESIDENTE pone a partito questa proposta.

(È approvata).

FILESI commemora l'on. Francesco Arcà, che nella passata legislatura rappresentò il collegio di Cittanova in provincia di Reggio Calabria.

Giurista profondo, esercitò con successo la professione forense, mentre nella vita politica portò il contributo del vivido ingegno e della vasta coltura alla risoluzione dei più ardui problemi della vita nazionale.

Fautore convinto della guerra e prode combattente, meritò la medaglia al valore.

In nome della Deputazione della provincia di Reggio Calabria manda alla memoria dell'estinto un commosso affettuoso saluto.

Propone che sieno espresse le condoglianze della Camera alla desolata famiglia ed al Comune nativo. (Vive approvazioni).

ALBANESE, esprime anch'egli il suo profondo rimpianto per la immatura scomparsa di Francesco Arcà, la cui morte è lutto della democrazia.

Ne ricorda la bontà dell'animo, l'altezza dell'ingegno, l'intenso amore per la patria, cui offrì il suo braccio nell'ora del pericolo, meritando pel suo valore la medaglia dei prodi.

Si associa alla proposta d'invio di condoglianze fatta dal precedente oratore. (Vive approvazioni).

BERARDELLI, manda egli pure un commosso saluto alla memoria dell'amico carissimo, al compagno di fede, al valoroso combattente, così immaturamente tolto alla famiglia ed alla patria.

Socialista convinto, Francesco Arcà concepì il socialismo come una graduale e cosciente evoluzione di popolo. Amò la patria di ardente amore e per essa combattè valorosamente.

Ricorda, come, ancora al letto di morte, il suo pensiero fosse rivolto all'Italia. Alla memoria dell'estinto amico manda un mesto reverente saluto. (Vive approvazioni).

MAURY, rivolge un mesto tributo di rimpianto alla memoria di Domenico Zaccagnino che rappresentò il collegio di San Nicandro Garganico dalla XXII alla XXIV legislatura.

Ne esalta lo spirito profondamente democratico, il disinteresse nella sua azione politica, l'amore infinito per la penisola Garganica, per la quale spese tutto il suo intelletto e ogni sua energia. (Approvazioni).

CASTELLINO, si associa alle nobili parole dette dall'on. Maury in memoria dell'on. Zaccagnino, di cui ricorda le doti squisite della mente e del cuore, la fede saldissima, l'operosità costante e indefessa, sempre rivolta al trionfo della giustizia.

Rende omaggio anche alla sua cavalleresca lealtà, ed esprime profondo rimpianto per la sua scomparsa. (Vive appsovazioni).

FEDERZONI, ricorda le elette virtù del senatore Augusto Scaramella-Manetti, e la sua forte azione personale svolta anche quale presidente della Camera di commercio di Roma per l'incremento economico della capitale.

Propone che alla famiglia dell'estinto siano inviate le condoglianze della Camera. (Approvazioni).

SARROCCHI, commemora l'ex-deputato, senatore Giovacchino Bastogi, che per cinque legislature rappresentò il collegio di Montepulciano.

Ne ricorda le benemerenze verso l'agricoltura e la larga munificenza.

Propone che sieno inviate le condoglianze della Camera alla famiglia dell'estinto ed al comune di Montepulciano. (Approvazioni).

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, a nome del Governo, si associa alle nobile parole pronunziate dai precedenti oratori in memoria degli ex deputati testè commemorati ed alle proposte di invio di condoglianze.

Commemora poi l'ex-deputato Personè, che rappresentò alla Camera il collegio di Campi Salentina, proponendo l'invio di condoglianze alla famiglia dell'estinto e alla provincia di Lecce.

PRESIDENTE, a nome della Camera, si associa al rimpianto espresso per la morte degli ex-deputati Arcà, Zaccagnino, Scaramella-Manetti, Bastogi e Personè.

Pone a partito le varie proposte di invio di condoglianze.

(Sono approvate).

Giuramento.

SCEVOLA e NASI, giurano.

Presentazione di una relazione.

GIRARDI, presenta la relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920.

Interrogazioni.

GRASSI, sottosegretario di stato per l'interno, dichiara all'onorevole Rondani che non fu proibita la riunione a Santa Croce in quel circolo di coltura; ma fu solo elevata contravvenzione non essendo stata chiesta la relativa autorizzazione.

Quanto al pubblico comizio di Sesana, esso fu proibito perchè i promotori non ne chiesero il permesso a termini di legge.

RONDANI, riconosce che quelle riunioni non furono preavvisate ventiquattro ore prima alla pubblica sicurezza e perciò furono vietate.

Riconosce pure che da qualche tempo siffatte riunioni, che hanno lo scopo di affratellare l'elemento italiano e l'emento slavo, sono normalmente permesse.

Solo in qualche caso eccezionale le autorità locali hanno opposto delle difficoltà; il che l'oratore confida non avvenga per l'avvenire.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, rispondendo all'onorevole Pasqualino-Vassallo, dichiara che vi è a sperare che le condizioni della pubblica sicurezza in provincia di Caltanissetta migliorino in seguito alla recente scoperta di una vasta associazione a delinquere e all'arresto dei suoi componenti.

PASQUALINO-VASSALLO lamenta che gli atti di violenza contro le persone e la proprietà continuino ancor oggi in modo impressionante, ed esorta il Governo a porre riparo alle deplorevoli condizioni della pubblica sicurezza in quella Provincia con un congruo aumento del numero degli agenti e dei carabinieri.

***Presidenza del presidente* ORLANDO.**

Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920.

DONATI PIO, propone la sospensiva della discussione di questo come degli altri bilanci all'ordine del giorno, chiedendo che sia data, invece, la precedenza alla mozione presentata oggi dal gruppo socialista e che riguarda problemi di carattere più grave e più urgente.

Accenna in particolare all'urgenza di discutere il problema finanziario ed i provvedimenti recentemente adottati, che il gruppo socialista combatterà come inadeguati e non ispirati ad un senso di vera giustizia sociale; mentre l'unico modo di provvedere è l'esproprio della ricchezza per la socializzazione dei mezzi di produzione.

Accenna anche al problema del caroviveri e a quello delle abitazioni, affermando la necessità di applicare anche ai centri minori il recente decreto sugli affitti e sui subaffitti che vorrebbe fosse reso anche più efficace.

Ritiene urgente anche la discussione del problema dei rapporti economici e politici con la Russia, tanto più ora che quel governo dei *soviets* ha trionfato sui vari tentativi di reazione. (Applausi all'estrema sinistra — Rumori da alre parti).

Pone perciò in guardia il Parlamento perchè la ripresa dei rapporti economici con la Russia non debba servire ad un tentativo di una nuova pressione plutocratica.

Invoca il diritto di asilo nel nostro paese per i comunisti ungheresi e per le altre vittime della reazione. (Applausi all'estrema sinistra).

Reclama una politica estera che non sia foriera di nuove guerre e chiede, a garanzia di tale politica, una completa smobilitazione.

Afferma la suprema urgenza di affrontare il problema della socializzazione della terra.

Reclama infine la cessazione dell'uso dei pieni poteri, accordati per il periodo di guerra, e di ogni misura di eccezione derivante dal regime di guerra, in particolare per quanto riguarda gli arresti per misure di pubblica sicurezza.

Termina riaffermando la inanità degli sforzi della borghesia per risolvere i problemi dell'ora presente, che potranno avere adeguata soluzione solo con la realizzazione dell'ideale socialista. (Vivi applausi all'estrema sinistra).

GASPAROTTO, se riconosce l'opportunità di una regolare discussione dei bilanci, ammette però anche l'esistenza di gravi problemi che debbono essere portati alla discussione del Parlamento per illuminare e tranquillizzare il paese. Eccita però il Governo a fare in proposito le opportune comunicazioni.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, pregando la Presidenza della Camera di porre nell'ordine del giorno la discussione dei bilanci, credeva di dar prova del suo proposito di ricondurre l'attività parlamentare alle sue condizioni normali.

L'on. Donati ha proposto la sospensiva per molte considerazioni che riassume in un solo argomento e cioè nella affermazione della incapacità, non di questo Governo, ma di qualsiasi Governo, col regime attuale, a risolvere i problemi dell'ora presente.

Ma, se questo si vuol dimostrare dall'on. Donati e dai suoi amici, ogni discussione è sede all'uopo opportuna e particolarmente la discussione dei bilanci.

Ora ciò che importa è assicurare, con la regolare discussione e approvazione dei bilanci, la vita normale del paese.

A suo tempo saranno affrontate le varie questioni speciali, ed il Governo è pronto a discutere al più presto quelle più urgenti.

Ma quello che conviene evitare è la consuetudine di discussioni, quali troppe volte avvennero negli anni scorsi, quelle discussioni in cui tutti i problemi si sollevano senza risolverne alcuno.

Non ha difficoltà di destinare una prossima seduta, e precisamente quella di giovedì, alla discussione della politica estera.

Il bilancio dell'interno sarà sede opportuna per trattare la questione degli scioperi; il bilancio dell'industria e del commercio per esaminare il problema d'indole economica. In tal modo il Parlamento potrà fare opera praticamente feconda.

Prega pertanto la Camera di discutere il bilancio dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda il problema della terra il Governo presen-

terà in questi giorni varie proposte di legge relative al latifondo, agli usi civici e alle rappresentanze agrarie.

Crede che con ciò tanto l'on. Donati quanto l'on. Gasparotto possano essere soddisfatti.

BERETTA, propone che si cominci con la discussione del bibilancio degli esteri e degli interni, affinchè il bilancio dei lavori pubblici possa essere discusso con l'ampiezza e la serenità necessarie.

LABRIOLA, voterà la sospensiva perchè crede non possa essere differita la discussione dei gravi avvenimenti così interni, come internazionali, che si sono verificati in questi ultimi tempi.

Questi gravissimi argomenti devono essere discussi in sede di mozione, perchè è questa la sola procedura che permetterà alla Camera di concludere un proprio dibattito con voto.

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non comprende l'insistenza una volta che la Camera ha l'assicurazione che fra pochissimi giorni sarà informata dal Governo di quegli argomenti che giustamente la intesessano così vivamente.

La Camera ha poi sempre il modo di esprimere con un voto il suo giudizio sull'opera del Governo.

Non crede che sia nel vero l'on. Labriola quando afferma che nel campo della politica estera siano accaduti gravissimi avvenimenti.

Non è accaduto nulla (Commenti — Interruzioni) che debba allarmare il paese.

Protesta contro l'abitudine di esagerare, tanto più pericolosa in materia di rapporti internazionali; abitudine deplorevole, dovuta in gran parte ad una certa stampa, e che contribuisce a far perdere al Parlamento, al paese ogni serenità (Interruzioni).

La Camera potrà serenamente discutere di questi argomenti.

Chiede perciò alla Camera che giovedì siano svolte le interpellanze sulla politica estera.

Ed è convinto che l'opera del Governo avrà l'approvazione del Parlamento e del paese.

Coloro che non saranno soddisfatti avranno il modo di esprimere il loro dissenso.

Chiede intanto che, respinta la sospensiva, si discuta il bilancio dei lavori pubblici (Approvazioni).

DONATI PIO insiste sulla sua proposta di sospensiva (Commenti animati).

MEDA parla per dichiarazione di voto. Poichè la votazione sulla sospensiva potrebbe rivestire, anche non esplicitamento, un carattere politico, pur riconoscendo che alcuni degli argomenti addotti dall'on. Donati siano degni di considerazione, si dichiara persuaso delle ragioni opposte dal presidente del Consiglio.

Il Governo ha promesso che giovedì si svolgeranno le interpellanze sulla politica estera: è un impegno preciso: e chi non sarà soddisfatto della risposta del Governo su tali interpellanze, potrà, presentando una mozione, provocare anche immediatamente un voto politico.

Il Governo ha anche promesso che subito dopo il bilancio dei lavori pubblici si discuterà quello dell'interno e in quella sede si potranno discutere tutte le questioni attinenti alla politica interna.

Così essendo non vede ragione di contrastare l'ordine dei lavori indicato dal Governo. Voterà perciò contro la sospensiva. (Approvazioni e applausi al centro).

CELESIA, crede che non vi sia alcun carattere politico nella votazione pro o contro la sospensiva, trattandosi di una differenza di 48 ore.

Per motivi quindi di opportunità e di ordine dei lavori, e senza dare a questo voto alcun significato politico, voterà contro la proposta di sospensiva.

AMENDOLA, crede che la proposta di sospensiva sia motivata dal desiderio di una discussione enciclopedica, come tante se ne sono fatte nel passato.

Non trova obiezioni serie per opporsi all'ordine del giorno come è stato presentato e per ciò voterà contro la proposta di sospensiva.

FERA, non ritiene che il Governo voglia evitare il giudizio della Camera sulla sua politica, tanto più che, come l'on. Meda ha rilevato, lo svolgimento delle interpellanze potrà chiudersi con un voto politico.

Darà quindi voto contrario alla proposta di sospensiva, senza attribuire a questo voto un significato politico.

CHIESA, è dell'opinione che la proposta assuma carattere politico; e poichè il Governo non ha sentito il dovere di fare alla Camera comunicazioni in ordine agli avvenimenti che si sono svolti in questi ultimi tempi, egli voterà a favore della sospensiva.

PRESIDENTE. Poichè la questione tocca l'ordine dei lavori parlamentari, crede opportuno di determinare il contenuto effettivo del voto che la Camera è per dare.

Se la parola « sospensiva » dovesse prendersi alla lettera, significherebbe la sospensione di ogni discussione, non essendovi nell'ordine del giorno, altri argomenti che i bilanci.

Avverte poi che se la presidenza ha dato la precedenza al bilancio dei lavori pubblici, si fu perché era l'unico di cui l'onorevole presidente della Giunta aveva assicurato che la relazione sarebbe stata subito pronta.

Constata dunque non esser concepibile una interpretazione del voto nel senso di dover sospendere indeterminatamente i lavori della Camera.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, in presenza della dichiarazione dell'on. Meda, circa il significato politico del voto sulla sospensiva, dichiara che chiederà presto un voto di fiducia, ma non può ammettere che la questione di fiducia sia complicata con una semplice questione di procedura parlamentare, quale è quella sulla quale la Camera deve ora pronunciarsi.

PRESIDENTE, indice la votazione nominale sulla proposta di sospensiva presentata dall'on. Pio Donati.

LONGINOTTI, segretario, fa la chiama.

Rispondono *Sì*:

Agnini — Agostinoni — Albertelli — Argentieri.

Bacci Felice — Bacci Giovanni — Barigalupi — Baldini — Barberis — Bellagarda — Bellelli Arturo — Belloni — Beltrami — Bergamo — Bianchi dott. Giuseppe — Bianchi Giuseppe — Bianchi Umberto — Bisogni — Bocconi — Bombacci — Brancoli — Brunelli — Buggino.

Campi — Capocchi — Cavallera — Chiesa — Chiossi — Ciccotti Scozzese — Ciriani — Croce.

De Andreis — De Giovanni Alessandro — Del Bello — Della Seta — Donati Pio.

Ferrari Enrico — Filippini — Fora — Frola Francesco.

Galeno — Gallavresi — Garosi — Grandi Achille — Graziadei — Grilli.

Labriola — Lazzari — Lollini — Lombardo Paolo.

Maestri — Maffi — Maitilasso — Marabini — Marangoni — Mascagni — Matteotti — Merloni — Misiano — Modigliani Giuseppe — Modigliano Riccardo — Monici — Morgari — Mucci Leone — Murari — Musatti.

Pagella — Panebianco — Paolino — Piccoli — Pilati — Pistoja.

Quarantini.

Rabezzana — Recalcati — Reina — Riba — Riboldi — Romita — Rondani — Rossi Francesco.

Salvatori Luigi — Santini Antonio — Smorti — Storchi.

Tonello — Treves — Trozzi — Turati.

Vella.

Zanardi — Zibordi.

Rispondono *No*:

Abisso — Albanese — Alice — Amendola — Anile — Arnoni — Arrigoni.

Baccelli — Baglioni Silvestro — Baldassarre — Banderali — Baracco — Basso — Baviera — Belotti Bortolo — Beneduce Alberto — Beneduce Giuseppe — Benelli — Berardelli — Berenini — Beretta — Bertini Giovanni — Besana — Bevione — Bianchi Vin

cenzo — Bissolati — Boggiano — Bondi — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Boselli — Brunialti — Brusasca — Bubbio — Buonocore.

Calò — Camera Giovanni — Cameroni — Cancellieri — Capasso — Cappa — Cappelleri — Caputi — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Casaretto — Cascino — Casertano — Casoli — Castellino — Cavazzoni — Celesia — Cerabona — Cermenati — Chianese — Chimienti — Ciappi — Ciccolungo — Cingolani — Ciocchi — Ciuffelli — Codacci-Pisanelli — Colajanni — Colella — Congiu — Conti — Corazzin — Coris — Costa — Cuomo — Cutrufelli.

D'Alessio Francesco — De Capitani — De Caro — Degni — Dell'Abate — Dello Sbarba — De Martino — De Michele Giuseppe — De Nicola — De Ruggieri — De Vito Roberto — Di Fausto — Di Francia — Di Giorgio — Di Pietra.

Falcioni — Fantoni — Farina Mattia — Farioli — Favia — Federzoni — Fera — Fiamingo — Filesi — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Emanuele — Fontana — Fulci.

Gasparotto — Gentile — Giavazzi — Giolitti — Girardi — Giuffrida Vincenzo — Grassi — Gronchi — Guarienti.

Improta.

Jannelli.

La Loggia — Lanzara — La Pegna — Lembo — Lissia — Longinotti — Luciani — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Macaggi — Mancini — Marescalchi — Marracino — Martini — Masciantonio — Mauri Angelo — Mauro Tommaso — Maury — Mazzarella — Moda — Merizzi — Merlin — Miceli Picardi — Micheli — Montini — Murgia — Murialdi.

Nasi — Negretti — Nicolai — Nitti.

Olivetti.

Padulli — Pancamo — Pantano — Paparo — Paratore — Pasqualino-Vassallo — Peano — Perrone — Pestalozza — Philipson — Pietravalle — Pietriboni — Piva — Preda

Raineri — Reale — Renda — Riccio — Rodinò — Rosadi Giovanni — Rossi Cesare — Rossi Luigi — Rubilli — Ruini — Russo.

Salvadori Guido — Sandrini — Sandroni — Sanjust — Sanna — Sarrocchi — Scevola — Scialoja — Scotti — Sgobbo — Siciliani — Signorini — Sitta — Soleri — Spetrino — Squitti — Stucchi-Prinetti.

Tamborino — Tedesco Ettore — Tedesco Francesco — Tofani — Torre — Tortorici — Tovini — Trentin — Troilo — Tupini — Turano.

Ursi.

Vacca — Vassallo Ernesto — Vecchio Verderame — Venditti — Visocchi.

Zerboglio.

Sono in congedo:

Crispolti — Nunziante — Rossini — Tangorra.

Sono ammalati:

Alessandri — Cerpelli — Lombardi Nicola.

PRESIDENTE, proclama il risultato della votazione nominale sulla proposta sospensiva dall'on. Pio Donati.

Presenti e votanti 309
Maggioranza 155
Hanno risposto *sì*. 95
Hanno risposto *no* 214

La Camera non approva la proposta sospensiva del deputato Pio Donati.

La seduta termina alle ore 19.

CRONACA ITALIANA

In vista del grave inasprimento dei nostri cambi, dovuto in gran parte a ragioni di ordine internazionale, ma in parte anche alla speculazione, i ministri del tesoro e dell'industria hanno telegraficamente ordinato che sia, fino a nuovo ordine, sospesa la quotazione ufficiale dei cambi nelle Borse ed hanno richiamato la stretta osservanza delle vigenti norme sul commercio dei cambi, sotto comminatoria della rigorosa applicazione delle relative sanzioni.

Per il VI prestito nazionale. — Un utile, fecondo esempio ha dato Bologna per l'entità delle sottoscrizioni al prestito. Nei giorni 4 e 5 corrente mese sono state sottoscritte lire 10.870.800 In totale, con l'ammontare dei giorni scorsi, vennero sottoscritte nella patriottica città 716 986.100 lire.

In provincia di Siracusa le sottoscrizioni hanno raggiunto la cifra di 80 milioni, cioè il triplo di quelle raccolte nel 1916.

TELEGRAMMI "STEFANI"

LONDRA, 5. — I giornali inglesi pubblicano il testo della lettera diretta da von Lersner al presidente della Conferenza a Parigi, Millerand:

« Parigi, 3 febbraio 1920.

Signor presidente, Vostra Eccellenza mi ha fatto pervenire stasera una nota contenente i nomi dei tedeschi dei quali le potenze alleate ed associate esigono l'estradizione.

Durante i tre ultimi mesi io ho esposto nel modo più serio ai rappresentanti dei governi alleati ed associati, dieci volte per iscritto e quindici volte verbalmente, la ragione che rende impossibile la esecuzione di questa domanda, qualunque sia la situazione sociale e qualunque sia il nome degli accusati.

Io ricordo a Vostra Eccellenza la dichiarazione che ho ripetuto continuamente che non si riuscirebbe a trovare un funzionario tedesco che si prestasse a cooperare in un modo qualunque alla esecuzione della domanda di estradizione, ed equivarrebbe a cooperarvi il trasmettere la nota di Vostra Eccellenza al Governo tedesco. Perciò la rimando qui acclusa.

Ho fatto conoscere al mio Governo che non posso continuare ad esercitare le mie funzioni e che lascierò Parigi domani col primo treno.

Voglia gradire, signor presidente, l'assicurazione della mia alta considerazione. — *Lersner* ».

PARIGI, 5. — La Conferenza degli ambasciatori ha deciso di non rispondere alla lettera di Lersner e di fare consegnare direttamente alla Wilhelmstrasse, per il tramite dell'incaricato di affari francese a Berlino, la lista dei colpevoli nonchè la lettera che la accompagna e che risponde alle obiezioni ed ai suggerimenti formulati dal Governo tedesco nella sua nota del 25 gennaio.

BERLINO, 5. — Il Ministero per gli affari esteri ha invitato l'incaricato d'affari francese a recarsi alla Wilhelmstrasse per trattare con lui circa l'incidente provocato dalla partenza di von Lersner.

Muller ha dichiarato al rappresentante della Francia che von Lersner, restituendo al presidente della Conferenza della pace la lista dei colpevoli, non si era attenuto alle sue istruzioni ai termini delle quali von Lersner doveva limitarsi ad accusarne ricevuta od a trasmetterla al Governo tedesco, il solo responsabile della decisione da prendere.

Muller ha aggiunto che saranno presi provvedimenti contro il rappresentante della Germania alla Conferenza della pace ed ha pregato Marcilly di trasmettere al Governo francese il suo rincrescimento per questo incidente.

BERLINO, 5. — Il Consiglio dei ministri si è riunito ieri sera. La seduta è durata parecchie ore; vi ha assistito anche Erzberger.

Alla fine della riunione è stato pubblicato un comunicato ufficiale nel quale è detto che il Governo si è occupato della situazione creata dalla notifica della lista delle persone da consegnare.

Il Governo non possiede ancora la lista ufficiale, tuttavia, dopo aver discusso su una lista avuta da fonte non ufficiale, è giunto alla conclusione che debba mantenersi il punto di vista espresso nella Nota consegnata il 25 gennaio a Parigi e pubblicata dopo.

Già fin da quando il governo tedesco firmò il trattato di pace, esso non lasciò dubbi sulla impossibilità di eseguire la clausola riguardante la consegna dei presunti colpevoli.

Direttore: DARIO PERUZY. Tip. grafia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*